

Legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37 (BUR n. 115/1991)

**ADESIONE DELLA REGIONE DEL VENETO
ALL'ASSOCIAZIONE "CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI
SULL'ECONOMIA TURISTICA" PROMOSSO
DALL'UNIVERSITA' DI VENEZIA.**

Art. 1

1. La Regione del Veneto, al fine di promuovere ed incrementare le attività di studio, di ricerca, di informazione e di formazione sui temi e i problemi del turismo in tutte le sue dimensioni, internazionali e nazionali, regionali e locali, italiane e straniere, con particolare riferimento agli aspetti economici, aderisce all'associazione denominata "Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica" (CISSET) costituita tra l'Università degli Studi di Venezia "Cà Foscari" e il Touring Club Italiano, che ha per principali finalità statutarie la promozione e l'organizzazione di attività di ricerca, studio e formazione in materia di economia e politica turistica, in collaborazione con la Scuola di economia e turismo per operatori economici dei servizi turistici dell'Università di Venezia e con altre istituzioni universitarie e di ricerca italiane e straniere.

Art. 2

1. La partecipazione della Regione del Veneto al CISSET comporta la nomina di un proprio rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione del Centro.

2. Il rappresentante della Regione in seno al Consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio regionale su indicazione della Giunta regionale e dura in carica 5 anni.

Art. 3

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per perfezionare la partecipazione della Regione all'associazione.

2. E' altresì autorizzata a versare una quota associativa fino ad euro 120.000,00 ⁽¹⁾ per la realizzazione dei programmi annuali di attività che devono essere anche funzionali alle iniziative previste dalla programmazione turistica della Regione ai sensi degli [articoli 6](#) e [7](#) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. ⁽²⁾

Art. 4

omissis ⁽³⁾

- 1 () Comma modificato da lett. a) comma 1 art. 94 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 che ha sostituito le parole: “pari a lire 250 milioni” con le seguenti: “fino ad euro 120.000,00”.
- 2 () Comma modificato da lett. b) comma 1 art. 94 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 che ha aggiunto dopo le parole: “per la realizzazione dei programmi annuali di attività” le parole: “che devono essere anche funzionali alle iniziative previste dalla programmazione turistica della Regione ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” ”.
- 3 () Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.